



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 130

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione – APPROVAZIONE.

L'anno duemila **diciassette** il giorno **tre** del mese di **agosto** alle ore **18,00**, in Andria, nella sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente.

Presiede l'adunanza il Sig. **avv. Nicola GIORGINO** - Sindaco -.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

				Presente/ Assente	
1	GIORGINO	Nicola	Sindaco	1	
2	GRUMO	Gianluca	Assessore	2	
3	RAIMONDI	Giuseppe	Assessore	3	
4	LOPETUSO	Michele	Assessore	4	
5	BUONOMO	Agnese Filomena	Assessore	5	
6	ALBO	Paola	Assessore	6	
7	DEL GIUDICE	Luigi	Assessore	7	
8	MAGLIANO	Francesca	Assessore	8	
9	LAERA	Rosa Angela	Assessore		1
10	FORLANO	Maria Teresa	Assessore	9	

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott. Giuseppe BORGIA**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento sulla disciplina dei Concorsi Pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il comune di Andria, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2006, modificato ed integrato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 220/2008, n. 49/2008, n. 49/2010, n. 124/2011 e n. 289/2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17.03.2017 con la quale si è proceduto all'adozione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2017/2019, con previsione del Piano occupazionale 2017 e conseguente ricognizione della dotazione organica;

Premesso che:

- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

- ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell'Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che *“a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

VISTO l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il *“previo accordo”* previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

- dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:

- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;
- nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "*previo accordo tra le amministrazioni interessate*", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "*alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo*", che concettualmente "*implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo*" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

LETTO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

VISTO l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (*Spending Review*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

PRESO ATTO altresì che nella Circolare n. 5/2013 del ‘Dipartimento della Funzione Pubblica’ si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di Andria non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l’attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l’idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un’unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l’Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell’ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell’articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall’articolo 35 del D.lgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)";

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l’individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell’Amministrazione comunale, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

VISTA la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro “*In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di*

interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n.8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7).

RITENUTO inserire espressamente nel vigente regolamento sulla disciplina dei Concorsi Pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il comune di Andria, quale ulteriore modalità di assunzione a tempo indeterminato e determinato dei Dirigenti, anche quella dell'*utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale.*

RITENUTO, pertanto, di modificare ed integrare il vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il Comune di Andria inserendo i seguenti *artt. 4 bis e art. 44 bis*:

ART. 4 bis - Utilizzo delle graduatorie di altri Enti per l'assunzione a tempo indeterminato

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003 e art. 3 comma 61 L. n.350/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi punti. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia *ante* che *post* approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici,;
- b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Andria per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
- c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- 1 Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali della Provincia di Barletta-Andria-Trani e alle n.2 Province limitrofe di Bari e Foggia;
2. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti locali delle altre Province della Regione Puglia;
3. Ente pubblico del comparto Regione Autonomie Locali appartenente agli enti locali della Regione Puglia;
4. Pubbliche Amministrazioni con personale a tempo indeterminato operanti nella Regione Puglia;
5. Comuni capoluogo delle altre Regioni d'Italia.

3. Sulla base dei suddetti criteri di priorità:

a) il Servizio Risorse Umane invita, nell'ordine, tutti gli Enti dei territori di cui al comma 2, seguendo l'ordine prioritario di cui sopra, a comunicare la propria disponibilità per l'utilizzo delle rispettive graduatorie valide a tempo indeterminato per i posti da ricoprire presso il Comune di Andria, assegnando ad ogni ente interpellato un termine di venti giorni per l'eventuale riscontro.

b) scaduti i termini di cui sopra l'Ente provvederà a stipulare con l'Ente che darà la propria disponibilità apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;

c) Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà al convenzionamento con l'Ente titolare della graduatoria più vecchia (criterio cronologico);

d) individuata la graduatoria e stipulato il relativo accordo il Servizio Risorse Umane procede, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, al suo utilizzo, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati.

e) per la fase di effettiva assunzione dei candidati si applicano le norme previste dal presente regolamento.

3. Di inserire nel testo dopo l'art. 44, il seguente Art. 44 bis:

Art. 44 bis – Utilizzo delle graduatorie di altri Enti per l'assunzione dei Dirigenti a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003 e art. 3 comma 61 L. n.350/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi punti. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia *ante* che *post* approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici,;

b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Andria per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

1 Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali della Provincia di Barletta-Andria-Trani e alle n.2 Province limitrofe di Bari e Foggia;

2. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti locali delle altre Province della Regione Puglia;

3. Ente pubblico del comparto Regione Autonomie Locali appartenente agli enti locali della Regione Puglia;

4. Pubbliche Amministrazioni con personale a tempo indeterminato operanti nella Regione Puglia;

5. Comuni capoluogo delle altre Regioni d'Italia.

3. Sulla base dei suddetti criteri di priorità:

- a) il Servizio Risorse Umane invita, nell'ordine, tutti gli Enti dei territori di cui al comma 2, seguendo l'ordine prioritario di cui sopra, a comunicare la propria disponibilità per l'utilizzo delle rispettive graduatorie valide a tempo indeterminato per i posti da ricoprire presso il Comune di Andria, assegnando ad ogni ente interpellato un termine di venti giorni per l'eventuale riscontro.
- b) scaduti i termini di cui sopra l'Ente provvederà a stipulare con l'Ente che darà la propria disponibilità apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;
- c) Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà al convenzionamento con l'Ente titolare della graduatoria più vecchia (criterio cronologico);
- d) individuata la graduatoria e stipulato il relativo accordo il Servizio Risorse Umane procede, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, al suo utilizzo, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati.
- e) per la fase di effettiva assunzione dei candidati si applicano le norme previste dal presente regolamento.

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2002 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che l'art.48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale, dr Giuseppe Borgia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto che non si rende necessario acquisire il parere, in linea contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.L.VO n. 267/2000, poiché non è previsto alcun impegno di spesa o diminuzione in entrata;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto, le modifiche e integrazioni al "*Regolamento sulla disciplina dei Concorsi Pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il comune di Andria*" di seguito evidenziate e riguardanti la parte seconda - ulteriori forme di assunzione del testo approvato con Deliberazione di G.C. n. 25/2006, modificato e integrato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 220/2008, n.49/2010, n.124/2011 e n. 289/2012 del 25.07.2012;

2. Di inserire nel testo del Regolamento dopo l'art. 4, il seguente *Art. 4 bis*:

ART. 4 bis - Utilizzo delle graduatorie di altri Enti per l'assunzione a tempo indeterminato

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003 e art. 3 comma 61 L. n.350/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi punti. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia *ante* che *post* approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici,;
- b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Andria per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
- c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- 1 Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali della Provincia di Barletta-Andria-Trani e alle n.2 Province limitrofe di Bari e Foggia;
2. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti locali delle altre Province della Regione Puglia;
3. Ente pubblico del comparto Regione Autonomie Locali appartenente agli enti locali della Regione Puglia;
4. Pubbliche Amministrazioni con personale a tempo indeterminato operanti nella Regione Puglia;
5. Comuni capoluogo delle altre Regioni d'Italia.

3. Sulla base dei suddetti criteri di priorità:

- a) il Servizio Risorse Umane invita, nell'ordine, tutti gli Enti dei territori di cui al comma 2, seguendo l'ordine prioritario di cui sopra, a comunicare la propria disponibilità per l'utilizzo delle rispettive graduatorie valide a tempo indeterminato per i posti da ricoprire presso il Comune di Andria, assegnando ad ogni ente interpellato un termine di venti giorni per l'eventuale riscontro.
- b) scaduti i termini di cui sopra l'Ente provvederà a stipulare con l'Ente che darà la propria disponibilità apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;
- c) Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà al convenzionamento con l'Ente titolare della graduatoria più vecchia (criterio cronologico);
- d) individuata la graduatoria e stipulato il relativo accordo il Servizio Risorse Umane procede, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, al suo utilizzo, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati.
- e) per la fase di effettiva assunzione dei candidati si applicano le norme previste dal presente regolamento.

3. Di inserire nel testo dopo l'art. 44, il seguente Art. 44 bis:

Art. 44 bis – Utilizzo delle graduatorie di altri Enti per l'assunzione dei Dirigenti a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003 e art. 3 comma 61 L. n.350/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi punti. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia *ante* che *post* approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici,;
- b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Andria per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
- c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- 1 Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti Locali della Provincia di Barletta-Andria-Trani e alle n.2 Province limitrofe di Bari e Foggia;
2. Ente pubblico del comparto Autonomie Locali appartenente agli Enti locali delle altre Province della Regione Puglia;
3. Ente pubblico del comparto Regione Autonomie Locali appartenente agli enti locali della Regione Puglia;
4. Pubbliche Amministrazioni con personale a tempo indeterminato operanti nella Regione Puglia;
5. Comuni capoluogo delle altre Regioni d'Italia.

3. Sulla base dei suddetti criteri di priorità:

- a) il Servizio Risorse Umane invita, nell'ordine, tutti gli Enti dei territori di cui al comma 2, seguendo l'ordine prioritario di cui sopra, a comunicare la propria disponibilità per l'utilizzo delle rispettive graduatorie valide a tempo indeterminato per i posti da ricoprire presso il Comune di Andria, assegnando ad ogni ente interpellato un termine di venti giorni per l'eventuale riscontro.
- b) scaduti i termini di cui sopra l'Ente provvederà a stipulare con l'Ente che darà la propria disponibilità apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta Comunale;
- c) Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà al convenzionamento con l'Ente titolare della graduatoria più vecchia (criterio cronologico);
- d) individuata la graduatoria e stipulato il relativo accordo il Servizio Risorse Umane procede, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale, al suo utilizzo, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati.
- e) per la fase di effettiva assunzione dei candidati si applicano le norme previste dal presente regolamento.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

5. di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 la gestione e la responsabilità del procedimento viene assegnata al Responsabile del Servizio Risorse umane del Settore nr. 6, il quale provvederà all'adozione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;

6. **Di trasmettere** copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
7. **Di pubblicare** le modifiche al Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego del Comune di Andria sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente Organizzazione.

=====

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Nicola GIORGINO

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere 'favorevole', ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere ===== ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to =====

Il Dirigente inc. del Settore 6^ -Programmazione Economico Finanziaria

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

Addi' **4 AGO. 2017**

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Giuseppe BORGIA
Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento,

ATTESTA

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

Addi' **4 AGO. 2017**

Addi'

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Giuseppe BORGIA
Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

Addi' **4 AGO. 2017**

Addi'

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BORGIA